



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI,
RICREATIVE E SOCIALI

ART 1
PRINCIPI E FINALITA'

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di contributi, in favore di enti, associazioni, Comitati, Onlus, fondazioni, organizzazioni culturali, sociali, ricreative per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio Comunale, aventi carattere sociale, assistenziale culturale, ricreativo, di interesse generale e senza fini di lucro.

- 1- Il comune di Maida riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e promozione sociale di tutte le organizzazioni associative senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
- 2- Riconosce altresì alle associazioni presenti sul territorio comunale la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
- 3- Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, ricreative, turistiche, naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e comunque tese al bene comune.

ART 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

Il comune di Maida, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, adotta il presente atto e, a norma dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.lgs 267/00, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART 3
SETTORI D'INTERVENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- Iniziative culturali, educative e sociali;
- Iniziative ricreative e del tempo libero;
- Iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- Attività di spettacolo, teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive
- Convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali.

ART 4
AMMISSIBILITA'

Possono presentare al comune istanza per la concessione di contributi Enti, associazioni, Comitati, Onlus, fondazioni, organizzazioni culturali, sociali, ricreative, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale, **in possesso di atto costitutivo e statuto regolarmente registrato, regolarmente iscritti all'albo Comunale di cui al successivo articolo 6 ed agli appositi albi/registri regionali e /o nazionali ove di competenza (allegando relativa attestazione).**

Sono esclusi dalla concessione dei contributi per i settori d'intervento del presente regolamento le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati, spontanei o informali.

Sono escluse a ricevere contributi tutte le manifestazioni finalizzate alla promozione della propria attività sia essa associazione o qualsiasi tipo di organizzazione periodica.

ART 5
ESCLUSIONE

Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

1. Tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in concorso con altri enti;

2. Le quote associative ad Enti istituzioni e fondazioni cui il comune partecipa a termine dei relativi Statuti.

ART 6
L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito l'albo delle associazioni aventi sede nel territorio comunale di Maida ed è aggiornato annualmente entro il 30 aprile

Le associazioni che intendono iscriversi all'albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale. Lo statuto delle associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

Le associazioni presentano, all'ufficio Protocollo dell'Ente, domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal comune, allegando :

- L'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
- L'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- Numero/codice fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'agenzia delle Entrate;
- Copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata).

Le associazioni iscritte all'albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali- quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie.

La concessione di contributi è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali.

ART 7
DIRITTI E PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni iscritte all'albo possono, nell'ambito delle attività programmate dell'ENTE:

- Accedere all'uso di strutture comunali previa specifica autorizzazione e disponibilità delle stesse.
- Stipulare convenzioni o espletare incarichi con l'ente.
- Fruire di contributi per lo svolgimento della propria attività.

Le associazioni hanno l'obbligo di:

- Indicare nella formazione del proprio bilancio tutti i beni, i contributi, le sovvenzioni ed ogni altra forma di risorsa goduta;
- Garantire il diritto di accesso alle informazioni relative alla loro attività .

ART 8
CONTRIBUTI

I contributi sono concessi nel limite degli stanziamenti di bilancio e hanno lo scopo di favorire la realizzazione di attività di particolare interesse sul territorio.

Nella concessione dei contributi da erogare ai richiedenti, il responsabile (assessore o delegato in materia) e/o la giunta comunale adottano i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- Livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- Livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- Livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione.
- Quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate.
- Originalità e innovazione delle attività e delle iniziative.

Il contributo concedibile a ciascun programma sarà deciso a seguito delle valutazioni sopra definite.

I contributi così come determinati, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per cui sono stati concessi e non possono essere, per nessun motivo, utilizzati per iniziative diverse.

L'associazione destinataria del beneficio, è obbligata in ogni forma di pubblicazione della manifestazione od iniziativa, a far risultare che la stessa viene attuata con il contributo del comune.

Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra privati, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione relativa all'organizzazione e realizzazione della manifestazione od iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.

Il comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi economici. L'intera responsabilità relativa alla cura dell'iniziativa e all'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni alla stessa connessi, cede a carico del soggetto beneficiario.

ART 9
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- In caso di richiesta contributi per la programmazione dell'estate, le domande di contributo su progetto devono essere presentate entro il 30 aprile dello stesso anno.
- In caso di richiesta contributi per la programmazione natalizia, le domande di contributo su progetto devono essere presentate entro il 15 ottobre dello stesso anno.
- In caso di richiesta di contributi non inerenti a nessuna delle programmazioni suddette, le domande di contributo su progetto devono essere presentate almeno 45 giorni prima della loro attuazione.

In casi eccezionali, in caso di iniziative e manifestazioni una tantum, che a giudizio dell'assessore in materia e della Giunta comunale possiedano tuttavia particolare rilevanza sociale, culturale, turistica e economica, è ammessa in deroga la presentazione di richiesta di contributo in data successiva al termine stabilito.

I contributi di natura straordinaria possono essere erogati purchè l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune, e sia corredata dalla documentazione sopradescritta e a condizione che pervenga almeno 10(dieci) giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.

In caso di presentazione a mano farà fede la data apposta dall'ufficio protocollo comunale, in caso di invio a mezzo raccomandata o PEC , ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale o della ricevuta telematica.

Le associazioni che invece vogliono semplicemente l'inserimento del proprio evento nel calendario estivo e/o natalizio comunale senza richiesta di alcun contributo, devono darne comunicazione al delegato comunale preposto entro il 10 giugno dello stesso anno per il calendario estivo ed entro il 10 novembre per il calendario natalizio concordando data disponibile e luogo dello svolgimento.

ART 10
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo pure in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.

L'assessore o delegati competenti per settore o materia e/o giunta comunale svolgono l'istruttoria delle domande al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e la coerenza del fine specifico perseguito da ciascun soggetto richiedente, con gli obbiettivi stabiliti per ciascuna delle materie o settori.

ART 11
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

L' erogazione del contributo da parte del competente ufficio dell'area finanziaria avviene di norma a seguito di delibera della giunta e di determina dell'ufficio competente, la giunta può disporre l'erogazione nella misura dell'80% entro la data di inizio dell'evento, mentre il restante 20% solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/presidente del soggetto richiedente.

Il beneficiario del contributo quindi, a manifestazione conclusa, ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzazione e importo del contributo concesso dal Comune).

La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

- Copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
- Dichiarazione sostitutiva, ex art 47 del DPR 445/2000, dei terzi attestanti compensi ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'Iva ai sensi dell'art.5 comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- I dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- I dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- Le voci di spesa;
- L'importo.

I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente. Il contributo sarà altresì ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività e delle iniziative proposte ai fini dell'erogazione del contributo.

In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il responsabile del servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

ART 12 **CONVENZIONI**

Al fine di migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e per la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare convenzioni con Associazioni ed Organizzazioni singole o associate presenti e non sul territorio di Maida.

Le convenzioni vanno formalizzate con apposito atto contrattuale nel quale vanno chiaramente precisati le finalità della stessa convenzione, le motivazioni che hanno condotto alla scelta del contraente, la durata, i rapporti finanziari, i reciproci

obblighi del dare e dell'avere, le garanzie, le forme di controllo e di verifica delle prestazioni.

Con il presente atto le parti si impegnano ad attivare progetti con una o più delle seguenti modalità e attività di collaborazione:

- Promozione reciproca dei Progetti e degli eventi (siti internet, social, distribuzione materiali promozionali, etc)
- Media Partnership finalizzata alla promozione delle manifestazioni attraverso i canali sociali dedicati.
- Collaborazione, supporto e confronto con l'assessore o delegato del settore.

Il Comune relativamente al progetto, visto che trattasi di eventi concordati e organizzati insieme, si impegna con un contributo che potrà essere anche fino al 100% della spesa ammessa per la realizzazione delle attività.

Laddove si verifichi il caso che più Associazioni dovessero proporsi per la stessa convenzione o per il medesimo programma, la scelta ai fini del conferimento dell'incarico è regolata dai seguenti criteri di massima:

- Competenza prevalente dell'Associazione;
- Precedenti esperienze maturata nella materia oggetto dell'incarico;
- Consistenza dei mezzi e delle risorse da utilizzare per l'espletamento dell'incarico.

Per quanto concerne l'erogazione e la rendicontazione del contributo, anche in questo caso vale quanto già scritto nell'art.11.

ART 13
CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso (es. sale, impianti, palco, attrezzature varie).

La concessione, previa richiesta scritta e protocollata, avviene sulla base delle disponibilità e delle valutazioni da parte dell'Assessore competente in materia e/o Giunta Comunale.

Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.

In caso di concessione della struttura del palco, a seguito di richiesta scritta, il montaggio e smontaggio saranno a carico dell'associazione organizzatrice come anche il trasporto delle sedie.

Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà del comune.

ART 14
PATROCINIO

Per Patrocinio s'intende la partecipazione con oneri e senza oneri dell'Amministrazione Comunale sulle iniziative culturali, ricreative organizzate dai soggetti previsti nell'art.1 in base alla valutazione della Giunta Comunale

Il patrocinio è concesso anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio cittadino quando presentano un contenuto strettamente legato alla città o a fatti e personaggi di particolare rilievo ad essa legati.

ART 15
NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.